

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO
ALLE AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA
ED I TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE L'ACCERTAMENTO
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE).**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2000 atto n. 49

Integrato con deliberazione Consiliare n. 03 del 12.012.2001

Vistato dal O.RE.CO nella seduta del 26.02.2001 atto n. 23

Publicato all'albo per quindici giorni consecutivi a partire dal 14.02.2001

Ripubblicato all'albo per quindici giorni consecutivi a partire dal 02.03.2001

SOMMARIO:

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica

Art. 3 – Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

Art. 4 – Applicazione del presente regolamento Ufficio competente

Art. 5 – Norme attuative

Art. 6 – Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 7 – Casi non previsti

Art. 8 – Rinvio dinamico

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione al D.L. 31 marzo 1998 n.109 D.P. C.M. 7 maggio 1999 N.221 individua i criteri di valutazione (mediante autocertificazione) della situazione economica equivalente del cittadino richiedente che verrà ammesso ad usufruire delle prestazioni, servizi sociali o assistenziali destinati non alla generalità dei cittadini o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dal Comune.

SERVIZI SOCIALI

- asilo nido
- nido famiglia
- assistenza domiciliare
- trasporto presso centri di servizio ambulatoriale o assistenziale
- centri ricreativi estivi
- soggiorni climatici per anziani e minori

SERVIZI AI PORTATORI DI HANDICAP

- trasporto
- rette di frequenza

SERVIZI SCOLASTICI

- mense scolastiche
- trasporto alunni
- pre e post scuola

ART. 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- a) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente dai conviventi e dai soggetti a suo carico ai fini IRPEF;
- b) L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra la somma dei redditi di cui alla tabella 1 parte 1[^] allegata al presente regolamento e l'indicatore della situazione patrimoniale di cui alla tabella 1 parte 2[^] ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 allegata al presente regolamento.

ART. 3 - DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE

- a) Il richiedente la prestazione agevolata, alla domanda deve presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.1 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni e contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- b) Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale nonché i valori relativi al patrimonio e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. (vedi tab.1)

c) Sono altresì da specificare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione di valori mobiliari e/o immobiliari.

d) Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

e) La dichiarazione sostitutiva, è presentata ai comuni o ai Centri di assistenza ovvero direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

f) Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'Ente Erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

ART. 4 - APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO - UFFICIO COMPETENTE

a) Il Consiglio Comunale per quanto di sua competenza fissa delle soglie di reddito per ottenere le prestazioni agevolate richieste che saranno concesse sul massimo delle tariffe.

b) Le agevolazioni saranno concesse dal responsabile del servizio cui è affidato il settore interessato, previo accertamento dell'esistenza di tutte le condizioni.

c) A domanda del richiedente, il Comune potrà rilasciare la certificazione dell'indicatore calcolato.

d) Nel caso di sostanziali modifiche relative ai redditi o alla situazione lavorativa dei beneficiari, manifestatesi successivamente al periodo in cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, il cittadino può richiedere il ricalcolo dell'ISE presentando apposita richiesta supportata da idonea documentazione che sarà verificata dagli uffici comunali anche avvalendosi dei servizi sociali. particolare, ove la variazione di cui sopra, sia in aumento che in diminuzione, fosse non superiore al 10%, il cittadino può chiedere la revisione della determinazione del proprio ISE. Se tale variazione fosse superiore al 30%, il cittadino è obbligato a richiedere la rideterminazione del proprio ISE.

Il cittadino può richiedere il ricalcolo dell'ISE nel caso di variazione della composizione del proprio nucleo familiare, con l'obbligo di richiesta nel caso di compimento del 18° anno di età da parte di qualche suo componente.

ART. 5 - NORME ATTUATIVE

Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalle regioni, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

ART. 6 - PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 7 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- a) Per quanto riguarda le prestazioni agevolate previste dagli art.65 e 66 della legge 23.12.1998, n.448 e ulteriori integrazioni (assegno al nucleo familiare, assegno di maternità) e dall'art.26 della medesima legge (fornitura dei libri di testo) si rimanda alle specifiche disposizioni di legge in materia.
- b) Per quanto altro non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

ART. 8 - RINVIO DINAMICO

- a) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- b) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

TABELLA 1 D.L. 31 marzo 1998 n. 109

D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221

parte I - Situazione reddituale

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare come definito dall'art.2:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera, e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato, il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato come segue.

Per la determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.3 del presente Regolamento:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva;

b) titoli di Stato Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani ed esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore relativo alla data di cui alla lettera a), ovvero in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati o partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal

costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.

f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) Altri strumenti e rapporti finanziari per la quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a) nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e capitalizzazione per le quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per le quote di spettanza.

Nella dichiarazione sostitutiva sarà indicata la consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare per un importo pari, per difetto, alla decina di milioni inferiore.

Il rendimento da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, calcolato sul rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro, è reso noto con comunicazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio pubblicata sulla G.U. (per l'anno 1998 è pari al 4,95%)

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorso per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

parte II – Situazione patrimoniale

Per la situazione patrimoniale di ciascun componente il nucleo familiare si considerano i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e detratto, se in favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà

dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) il valore del patrimonio mobiliare così come indicato nella Parte I.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella .

I VALORI PATRIMONIALI DI CUI ALLE LETTERE a) e b) del comma 1 si riferiscono in capo alle persone fisiche titolari dei diritti di proprietà o reali godimento.

L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente patrimoniale entro il valore massimo dello 0,20% o diverso stabilito dalla legge, fissato dal Consiglio Comunale.

Tabella 2.
La scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori di cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.